

**REGOLAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DI  
MEDICINA SPERIMENTALE E SCIENZE BIOCHIMICHE**

**Art.1**

**Attribuzioni e funzioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche, istituito con decreto del Rettore n.2149 del 22/9/1997, promuove e coordina le attività di ricerca nei settori di competenza, nel rispetto della libertà di ricerca del diritto di ogni singolo docente, che ad esso afferisce, di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari. Esso ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa, che esercita nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Dipartimento svolge le funzioni previste dallo Statuto dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento inoltre, nell'ambito delle sue competenze:

a) attua i programmi di ricerca dell'Università e le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti interessati, con Enti pubblici e privati;

b) partecipa all'attività didattica promuovendo Corsi di Dottorato di Ricerca e Corsi di Perfezionamento collaborando con le Facoltà, con i Corsi di Laurea o di Indirizzo, con Scuole di Specializzazione e con i Consigli di Master Universitari di I° e II° livello.

c) concorre alle eventuali sperimentazioni delle nuove attività didattiche previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 382/80;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero, e provvede alla diffusione e/o pubblicazione dei risultati conseguiti nelle ricerche;

e) organizza corsi per ogni tipo di formazione post-laurea ed attività culturali, anche esterne all'Università, comprese le iniziative rivolte all'educazione permanente, nonché all'aggiornamento culturale degli adulti, anche in vista dell'inserimento professionale nel mondo del lavoro;

f) coordina l'utilizzazione da parte degli studenti, delle proprie strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporti per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle Tesi di Laurea, di Dottorato e di Specializzazione, nonché di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti, concorrendo all'organizzazione dei servizi comuni di Facoltà.

**Art. 2**

**Composizione del Dipartimento e afferenza**

1. Ai sensi dell'art. 38 n. 5 dello Statuto dell'Università di Roma Tor Vergata il Dipartimento è composto dai Professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato.

2. Afferiscono al Dipartimento il personale docente e il personale non docente nelle discipline biomediche sperimentali, nonché il personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnato. Possono altresì afferire al Dipartimento docenti di discipline economiche, giuridiche e sperimentali che intendano collaborare allo sviluppo, applicazione e valorizzazione di tali discipline.

3. Sulla richiesta di afferenza decide il Consiglio di Dipartimento, tenendo conto delle competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale Dipartimento di provenienza.

### **Art. 3**

#### **Organi del Dipartimento**

1. Gli organi del Dipartimento sono quelli indicati dall'art. 39 dello Statuto dell'Ateneo.

### **Art. 4**

#### **Il Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo le regole fissate dall'art. 40 dello Statuto. L'elezione è indetta, dal Professore ordinario più anziano in ruolo, prima della scadenza del mandato triennale od in caso di cessazione anticipata dalla carica.

2. Il Direttore svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 41 dello Statuto ed adotta ogni provvedimento utile al buon funzionamento del Dipartimento. Mette, inoltre, a disposizione del personale docente, compatibilmente con le finanze disponibili, le attrezzature ed i mezzi necessari per la formazione dei dottorandi di ricerca ed ordina strumenti, materiali e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento.

3 Il Direttore può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento l'eventuale istituzione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Roma "Tor Vergata" o di altra Università italiana o straniera, ovvero con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, promovendo le convenzioni all'uopo eventualmente necessarie.

4. Il Direttore, nel rispetto delle regole e dei termini previsti dalla normativa d'Ateneo, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Ciascuno di tali documenti va corredato da una relazione illustrativa. Nella relazione che corredo il conto consuntivo vanno, tra l'altro, illustrati i seguenti aspetti:

- utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche, di ricerca e assistenziali in corso nel Dipartimento, ivi comprese le ritenute dipartimentali;
- eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno, con le eventuali variazioni alla previsione in corso di esercizio;
- conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale o universitaria;

## **Art. 5**

### **Il Consiglio di Dipartimento: attribuzioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 43 dello Statuto dell'Ateneo.
2. Detta inoltre criteri generali:
  - a) per l'utilizzazione di fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;
  - b) per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione.
3. Propone l'attribuzione a studiosi o esperti, anche stranieri, dei contratti di insegnamento integrativo di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, assicurando – per quanto possibile – la rotazione tra le varie discipline.
4. Rientra inoltre tra le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento:
  - a) l'approvazione delle proposte d'istituzione dei Dottorati di Ricerca e la formulazione, ove richiesto dal competente consiglio dei docenti, di pareri in merito all'affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca ai professori di ruolo;
  - b) l'istituzione di commissioni istruttorie;
  - c) la formulazione di proposte in ordine alla costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e di Centri Interdipartimentali di servizi;
  - d) l'approvazione delle richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta ed il piano annuale delle ricerche;
  - e) l'approvazione della relazione sulla sperimentazione;
  - f) l'approvazione degli schemi di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e/o consulenza e di attività didattiche esterne
  - g) l'autorizzazione al Direttore a sottoscrivere contratti di ricerca e di consulenza per attività in conto terzi.

## **Articolo 6**

### **Consiglio di Dipartimento: organizzazione**

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è regolata dall'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo
2. Ai fini della composizione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutto il personale non docente afferente al Dipartimento. Le modalità ed i tempi delle elezioni sono identici a quelli previsti per l'elezione del Direttore. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.
3. Eventuali incrementi delle rappresentanze del personale e dei dottorandi, per adeguarle alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto dell'Ateneo, sono disposte mediante modifica del presente regolamento. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo viene pertanto elevata a 4 membri e quella dei dottorandi a 2 membri.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno quattro volte all'anno e straordinariamente sempre che occorra, ovvero quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.
5. Alla convocazione delle sedute si procede per posta interna o in via telematica, mediante messaggi di posta elettronica inviati a tutti gli aventi diritto, nel rispetto dell'art. 79, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo. La convocazione è, altresì, pubblicizzata, mediante affissione all'albo del Consiglio.
6. Alle sedute sono invitati a partecipare tutti i componenti, salvo che per le sedute ristrette in relazione all'oggetto della delibera.
7. Limitatamente all'organizzazione didattica, alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, gli eletti della componente studentesca nei Consigli di Corso di Studio all'erogazione della cui offerta didattica il Dipartimento concorre.
8. La funzione di Segretario di Consiglio è esercitata, in assenza del Segretario amministrativo, dal funzionario più elevato in grado o da altro membro del Consiglio.
9. I verbali del Consiglio del Dipartimento sono pubblici e consultabili presso la segreteria del Dipartimento.
10. La disciplina delle sedute e delle votazioni è dettata dall'art. 79 dello Statuto dell'Ateneo.

## **Art. 7**

### **Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta del Dipartimento è disciplinata dall'art. 44 dello Statuto dell'Ateneo. Eventuali integrazioni della sua composizione, per adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento, sono disposte mediante modifica del presente regolamento.
2. Su iniziativa del Direttore, alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i delegati del Direttore, ivi compreso un eventuale delegato Coordinatore del Dipartimento che coadiuva il Direttore e Vice-Direttore come Rappresentante per i rapporti con gli organi accademici e collegiali.
3. Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, ovvero sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
4. Delle sedute e delle delibere della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo o, in caso di sua assenza od impedimento, da un componente della Giunta. Ai membri del Consiglio di Dipartimento è garantita la consultazione dei verbali.

## **Art. 8**

### **Elezioni**

1. Le elezioni delle componenti elettive del Consiglio e dei membri della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento. L'elezione del Direttore del Dipartimento è indetta dal Professore ordinario più anziano in ruolo.
2. Ove non diversamente disposto, le elezioni vanno indette almeno sette giorni prima del voto, mediante convocazione in via telematica e per posta interna dei votanti. L'indizione è altresì pubblicizzata mediante affissione nell'albo del Dipartimento.
3. Alle operazioni elettorali presiede una Commissione Elettorale formata da tre membri nominati dal Consiglio (di cui uno con funzioni di Presidente). Ad esse partecipa anche, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Amministrativo.
4. Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore entro due mesi dal suo insediamento. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. I membri della Giunta sono eletti a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Nelle votazioni successiva alla prima, il *quorum* strutturale è fissato in un terzo degli aventi diritto
5. Nell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca il *quorum* strutturale è fissato in un sesto degli aventi diritto.

## **Art. 9**

### **Sezioni**

1. L'attività assistenziale del Dipartimento è affidata alla responsabilità degli strutturati con funzione apicale. Il Dipartimento può essere articolato in Sezioni, nel rispetto dell' art. 38 comma 2 dello Statuto dell'Università.
2. La proposta d'istituzione delle Sezioni, avanzata dal Direttore, va sottoposta all'istruzione della Giunta di Dipartimento ed alla successiva deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
3. Le Sezioni sono funzionali ai programmi di ricerca in atto, compresa la ricerca applicata di tipo assistenziale, e restano attive fino alla conclusione dei programmi medesimi. La loro estinzione va dichiarata dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento.
4. Le Sezioni non dispongono di autonomia amministrativa né di organi di governo propri. Esse possono fruire di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
5. Ai responsabili delle singole Sezioni rientranti nella previsione dell'art.102 del D.P.R. n. 382, possono essere delegate dal Direttore del Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio:
  - a) la cura, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Dipartimento, dell'organizzazione del lavoro del personale assistenziale assegnato dal Dipartimento, assicurandone la corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
  - b) la firma, sotto la propria diretta responsabilità, degli ordini, i quali vanno tempestivamente trasmessi al Direttore del Dipartimento per i necessari adempimenti.

## **Art. 10**

### **Commissioni**

1. Possono essere istituite, con provvedimento del Direttore di Dipartimento su delibera del Consiglio, le seguenti Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie: Commissione Affari

Generali e del Personale; Commissione Ricerca Scientifica e Rapporti Culturali; Commissione per le Specializzazioni, Dottorati Master e Corsi di Perfezionamento; Commissione per l'Informatica; Commissione per i Rapporti con il mondo Produttivo.

2. Su delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere istituite dal Direttore del Dipartimento Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

3. Salvo casi di comprovata urgenza, la convocazione delle sedute delle Commissioni permanenti, mediante posta interna e/o in via telematica, deve essere effettuata almeno due giorni prima della Seduta. L'ordine del giorno va contestualmente pubblicizzato mediante affissione all'albo del Dipartimento.

### **Art.11**

#### **Norma di garanzia**

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive - a giudizio dell'interessato - delle libertà di ricerca o di insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro 30 giorni successivi alla comunicazione della decisione oggetto di contestazione. Il Rettore, acquisite le controdeduzioni del Consiglio di Dipartimento, decide sulla base del parere del Senato Accademico.

### **Art. 12**

#### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed alla restante normativa d'Ateneo, nonché alla normativa nazionale applicabile all'Università.

2. Le modifiche del presente regolamento vanno approvate con la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ai fini del calcolo del *quorum* strutturale si detraggono dal numero dei componenti quanti abbiano giustificato la propria assenza.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, approvato nel Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2009